

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1118 DELLA
COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che fissa il coefficiente di
attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle
domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2017
nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie
dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Omissis,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)
09.4273	2,343990
09.4274	—